

COMUNE DI BIANZE'

Verbale 21 - 2022

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale dipendente anno 2022:

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di Novembre il Revisore Unico del Comune di Bianzé, nominato con provvedimento del Consiglio Comunale n°44 del 19/04/2021;

PREMESSO

- che il C.C.N.L. valido per il periodo 2016-2018 siglato in data 21/05/2018; visti in particolare gli artt. 7-8-9 del suddetto C.C.N.L. relativi alla contrattazione collettiva integrativa. Dato atto che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti, risultando nulle ed inapplicabili le clausole difformi;
- che ai fini di stabilire corrette relazioni sindacali, si impegnano ad applicare gli istituti previsti dal titolo II del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- che, inoltre l'art. 40, comma 3 del d.lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori ..."
- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

RITENUTO

che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

VISTO

- la relazione tecnica finanziaria relativa al contratto decentrato integrativo redatta ai sensi dell'articolo 8 del CCNL del 21/05/2018 in merito all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2022 sulla compatibilità dei costi rilasciata dal responsabile del servizio finanziario
- che il Revisore ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;

ATTESTA

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

Vernante, 29 Novembre 2022

**Il Revisore Unico
Papalia Dott. Filippo**

